
Wecare Salute per me

MetLife



Wecare Salute per me

Contratto di assicurazione indennitaria per intervento chirurgico, ricovero da infortunio e ingessatura

Il presente documento contiene l'informativa precontrattuale allegati 7A e 7B e il Fascicolo Informativo.



COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI AI SENSI DEL REG. ISVAP 5/2006 ART. 49 – ALL. 7A

Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione gli intermediari consegnano al contraente copia della presente comunicazione informativa.

Ai sensi delle disposizioni del d. Igs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione e ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c. sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d. informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e. consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. ISVAP 5/2006 ART. 49 - ALL. 7B

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al Contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del Contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il Contraente

WeBank S.p.A., sede legale Via Massaua, 4 - 20146 Milano, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi in data 1 novembre 2009 nella sezione D con numero di iscrizione 000320312, Telefono (02) 7700.1, Sito Internet www.webank.it

Denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti: MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia. L'autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'ISVAP, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO PER IL QUALE E' SVOLTA L'ATTIVITA' POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI SUL SITO INTERNET DELL'ISVAP (www.isvap.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

WeBank S.p.A non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale di MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario.

Si precisa che WeBank S.p.A. propone i contratti assicurativi di MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia in virtù di appositi contratti di intermediazione assicurativa. Per completezza di informazione, si specifica che WeBank S.p.A. ha in essere anche ulteriori contratti di intermediazione assicurativa, per il collocamento di coperture diverse da quelle offerte dalle società del Gruppo MetLife, con altre compagnie assicurative, il cui elenco è disponibile alla pagina

https://www.webank.it/webankpub/wb/fpProdotti.do?tabld=nav_pub_wb_assicurazioni_nw&OBS_KEY=pro_wbn_prodotti_assicurativi

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

È facoltà del Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa; qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, il Contraente può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa



MetLife

Wecare Salute per me Contratto di assicurazione indennitaria per intervento chirurgico ricovero da infortunio e ingessatura

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- · Nota Informativa, comprensiva di Glossario
- · Condizioni di Assicurazione
- · Certificato di Assicurazione (Fac-simile)

deve essere consegnato al Contraente prima che questi sia vincolato dal contratto di assicurazione a distanza.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.





Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima che questi sia vincolato dal contratto di assicurazione a distanza.

La Nota Informativa si articola in 3 sezioni:

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. INFORMAZIONI GENERALI

La denominazione sociale della Compagnia di cui sono offerti i prodotti assicurativi è METLIFE EUROPE LIMITED.

METLIFE EUROPE LIMITED è una società di capitali costituita in Irlanda ed iscritta al registro delle imprese istituito presso l'ufficio del Registro delle Imprese Irlandese, con numero di iscrizione 415123, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2 e capitale sociale autorizzato pari a € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 635.000 emesse. METLIFE EUROPE LIMITED è autorizzata dalla Central Bank of Ireland (numero di riferimento C42062) ad esercitare l'attività assicurativa nei rami vita I, III, IV e VI, così come definiti ai sensi della Direttiva comunitaria 2002/83CE in materia di assicurazione sulla vita, e l'attività assicurativa nei rami danni 1 e 2, così come definiti ai sensi della Direttiva comunitaria 73/239/CE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

La Rappresentanza Generale per l'Italia della METLIFE EUROPE LIMITED è iscritta dal 10 ottobre 2012 nell'elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da ISVAP ad operare in Italia in regime di stabilimento al n. I.00110 nonché al Registro delle Imprese di Roma al n. 12083481007 e ha sede in Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Tel. 06.492161, Fax 06.49216300. Nel sito internet www.metlife.it all'interno della sezione "Assistenza clienti" sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare la Compagnia.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

Il patrimonio netto di METLIFE EUROPE LIMITED alla data del 31 dicembre 2011 è pari a € 97.976.000,00 e comprende capitale sociale emesso pari ad € 635.000 rispetto al capitale autorizzato pari a € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 635.000 emesse, e conferimenti per € 426.545.000,00 al netto di utili non distribuiti per € 329.204.000,00. L'indice di solvibilità di METLIFE EUROPE LIMITED relativo alla gestione vita, ossia il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 251%. L'indice di solvibilità di METLIFE EUROPE LIMITED relativo alla gestione danni, ossia il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, non è attualmente disponibile in quanto la gestione danni sarà operativa a decorrere dal 1 novembre 2012.

B. Informazioni sul contratto

AVVERTENZA

La durata della polizza, a partire dalla data di conclusione del contratto, è illimitata, fermi restando i limiti di età previsti all'Art. 22 delle condizioni di assicurazione. Tuttavia il Contraente può disdire il contratto ad ogni ricorrenza di pagamento del premio di assicurazione secondo le modalità e nei termini indicati nell'Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

3.1 LA COMPAGNIA GARANTISCE ALL'ASSICURATO:

- in caso di intervento chirurgico reso necessario da infortunio o malattia improvvisa, un indennizzo determinato in misura fissa e forfettaria in base alla classe di appartenenza dell'intervento subito, come specificato nel "Nomenclatore degli Interventi Chirurgici";
- una diaria per ogni giorno di ricovero dell'Assicurato in un Istituto di Cura, reso necessario da infortunio;
- una diaria per oni giorno in cui l'Assicurato, a seguito di infortunio, sia portatore di ingessatura o di tutore immobilizzante. La liquidazione per intervento chirurgico avverrà con diverse modalità a seconda dell'intervallo tra uno o più interventi.
- L'ammontare delle diarie viene erogato per ogni giorno di degenza o ingessatura dovute ad infortunio con i seguenti limiti:
- diaria da ricovero a seguito di infortunio: con il limite massimo di € 1.500,00 annui, indipendentemente dal numero degli eventi;
 diaria giornaliera a seuito di immobilizzazione: con il limite di € 750,00 annui, indipendentemente dal numero degli eventi.

A\/\/CDTCNIZA

Le garanzie previste dal presente contratto si intendono operanti:

- dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza, per gli interventi conseguenti ad infortunio;
- dalle ore 24.00 del 90° giorno successivo alla data di decorrenza, per gli interventi conseguenti a malattia improvvisa.

A scopo esemplificativo, si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo all'applicazione del massimale in caso di sinistro:

1° CASO - DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFORTUNIO

Considerato un capitale assicurato pari a € 100,00 giornaliere, qualora in conseguenza di un evento indennizzabile a termini di polizza l'Assicurato venga ricoverato in Istituto di Cura pubblico o privato, la Compagnia corrisponde la diaria garantita, per ciascun giorno di degenza completa di pernottamento. Ad esempio nel caso di ricovero avente una durata pari a 10 giorni, verranno indennizzate € 1.000,00.





2° CASO - DIARIA DA GESSO A SEGUITO DI INFORTUNIO

Considerato un capitale assicurato pari a € 50,00 giornaliere, qualora in conseguenza di infortuni comportante una frattura, l'Assicurato sia portatore di ingessatura o di tutore immobilizzante, la Compagnia corrisponde l'indennità dal giorno dell'applicazione fino alla rimozione dell'ingessatura. Ad esempio nel caso venga applicato un tutore immobilizzante per una durata pari a 10 giorni, verranno indennizzate € 500,00.

3° CASO - INTERVENTO CHIRURGICO A SEGUITO DI INFORTUNIO O MALATTIA IMPROVVISA

Considerato un intervento in classe 4 opzione standard in base al "Nomenclatore degli Interventi Chirurgici", qualora in conseguenza di un evento indennizzabile a termini di polizza l'Assicurato subisca un intervento in Istituto di Cura pubblico o privato, la Compagnia corrisponde una cifra fissa e forfettaria di € 3.000,00, indipendentemente dal fatto che l'Assicurato abbia sostenuto o meno una spesa.

Si rinvia agli Artt. 26, 27, 28, 29 e 30 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA

La polizza prevede le esclusioni e le limitazioni rispettivamente indicati dagli Artt. 21, 23, 24 e 25 delle Condizioni di Assicurazione. I limiti di età sono riportati all'Art. 22 delle Condizioni di Assicurazione.

4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ

AVVERTENZA

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze rese dal Contraente, relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato di cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 c.c. e dell'Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Compagnia potrà esercitare il diritto di recesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 c.c. e dell'Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1895 c.c. e dell'Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile. Resta fermo che la copertura non opera a favore di quei soggetti dichiarati "non assicurabili" ai sensi dell'Art. 24, ed è da considerare immediatamente sospesa qualora le condizioni di non assicurabilità insorgano successivamente alla data di conclusione del contratto.

6. PREM

Il premio di assicurazione verrà corrisposto tramite addebito su conto corrente Webank intestato al Contraente, con la frequenza indicata nel Certificato di Assicurazione.

Il premio viene pagato su delega dell'Assicurato al momento della sottoscrizione del modulo di Adesione e viene versato in via anticipata dal Contraente alla Compagnia.

Nel caso in cui il Contraente non intrattenga più il rapporto di conto corrente bancario con Webank la polizza verrà estinta.

Si rinvia all'Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

7. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE

Il premio e le somme assicurate sono costanti per tutta la durata contrattuale e non sono soggette ad alcun adeguamento.

8. DIRITTO DI RECESSO

AVVERTENZA

Il Contraente ha diritto di recedere entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto secondo le modalità e nei termini indicati all'Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione. Il Contraente potrà altresì disdire il contratto ad ogni ricorrenza di pagamento del premio di assicurazione attraverso le modalità e nei termini indicati nell'Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

9. MODIFICHE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FASCICOLO INFORMATIVO

La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente un'apposita appendice integrativa, nel caso in cui si renda necessario aggiornare le informazioni contenute nel Fascicolo Informativo o nel Certificato di Assicurazione.

La Compagnia comunica per iscritto al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo anche dovute a modifiche delle norme di interesse, successive alla conclusione del contratto.

AVVERTENZA

La Compagnia si impegna a pubblicare sul proprio sito internet www.metlife.it gli aggiornamenti relativi alle informazioni contenute nel presente Fascicolo informativo, non derivanti da innovazioni normative. Per effetto della pubblicazione, i suddetti aggiornamenti si reputano conosciuti dai contraenti e/o assicurati, senza obbligo di alcuna altra comunicazione.

10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 2952 comma 1 del Codice civile "il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalla singole scadenze". Ai sensi del comma 2, "gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda".

La copertura decade, per il singolo assicurato, qualora le condizioni di non assicurabilità insorgano successivamente alla data di conclusione del contratto.





11. LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto è soggetto alla legge italiana. Ai sensi del Codice delle Assicurazioni, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

12. REGIME FISCALE

Ai sensi dell'art. 15 del T.U.I.R. i premi corrisposti alla Compagnia non sono detraibili. La polizza è assoggettata a imposte pari al 2,5% del premio.

c. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

13. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

AVVFRTFN7A

Ai fini della presente polizza il sinistro si intende verificato il giorno dell'infortunio o del ricovero per malattia improvvisa. La denuncia deve essere presentata ai sensi dell'Art. 31 utilizzando il Modulo di Denuncia Sinistro.
S'intendono prescritte tutte le richieste di indennizzo inviate alla Compagnia, decorsi due anni dalla data dell'evento.

L'Assicurato autorizza la Compagnia ad accedere a tutta la documentazione medica utile e/o necessaria ai fini dell'accertamento dell'esistenza del diritto alla liquidazione dell'indennizzo e, a tal fine, sciogliendo i sanitari coinvolti dal rispetto del segreto professionale.

14. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia:

MetLife Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Reclami - Via Andrea Vesalio 6 - 00161 Roma Tel. 06.492161 - Fax 06.49216300 Indirizzo e-mail: reclami@metlife.it

La Compagnia gestisce il reclamo dandovi riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi al seguente Istituto:

ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all'art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:

- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi;
- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali l'Assicuratore non ha
 dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del
 rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione,
 della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto).

Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l'Autorità Giudiziaria.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell'ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell'Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di MetLife Europe Limited al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland, Consumer Protection Codes Department, PO Box n. 9138, College Green, Dublin 2, Ireland oppure Irish Financial Services Ombudsman, 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Tel: +353 1 6620899, Fax: +353 1 6620890.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index_en.htm) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

15. ARBITRATO

In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel Comune, Sede dell'Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

AVVERTENZA

Le Parti conservano in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.





Glossario

ASSICURATO: il cliente di Webank S.p.A. che abbia aderito alla polizza assicurativa "Wecare Salute per me" sottoscrivendo il Certificato di Assicurazione.

BENEFICIARIO: l'Assicurato stesso.

CARENZA: periodo iniziale dalla data di decorrenza del contratto durante il quale l'evetuale sinistro non è indennizzato dalla Compagnia.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE: Il documento che prova l'assicurazione.

COLLOCAMENTO DEL CONTRATTO MEDIANTE HOME BANKING: tecnica di comunicazione a distanza utilizzata per la conclusione delle singole applicazioni del presente contratto in coerenza a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. Isvap n. 34/2010.

COMPAGNIA: MetLife Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia

CONTRAENTE: la persona alla quale è intestato il contratto e che corrisponde il relativo premio.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A DISTANZA: il contratto di assicurazione sulla vita o contro i danni stipulato dalla Compagnia e dall'Assicurato nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dall'Intermediario che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stasso.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare la prestazione assicurata al verificarsi di un evento garantito, secondo i termini contrattuali previsti.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI: Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

DAY HOSPITAL: degenza diurna senza pernottamento.

DECORRENZA DELLA GARANZIA: momento in cui le garanzie divengono operanti, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

DIARIA DA RICOVERO: indennità giornaliera prevista in caso di ricovero dell'Assicurato in Istituto di Cura a seguito di infortunio.

DURATA CONTRATTUALE: periodo durante il quale il contratto è efficace.

ESCLUSIONI: rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

FASCICOLO INFORMATIVO: l'insieme della documentazione informativa da consegnare all'Assicurato, composto da: Nota informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di Assicurazione e Certificato di Assicurazione.

FRANCHIGIA: la parte del danno, espressa in cifra fissa o in percentuale, che in caso di sinistro indennizzabile rimane a carico dell'Assicurato.

FRATTURA: una soluzione discontinua con l'osso, parziale o totale, con o senza spostamento, prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna.

GESSO: applicazione permanente e inamovibile di mezzo di contenzione costituito da fasce o docce confezionate con gesso o schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanica.

INDENNIZZO: somma dovuta dalla Compagnia a titolo di ristoro del danno subito da un proprio Assicurato al verificarsi del sinistro indennizzabile ai fini del presente Contratto di Assicurazione.

INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca all'Assicurato lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

INTERVENTO CHIRURGICO: tecnica terapeutica cruenta applicata sull'Assicurato, mediante uso di strumenti operatori, finalizzata a risolvere una patologia o una lesione conseguente ad infortunio e/o malattia.

ISTITUTO DI CURA: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di Legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungodegenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità estetiche, dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.

ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.





Nota Informativa, Pagina 5 di 5



MALATTIA: ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non conseguente ad infortunio.

MALATTIA CRONICA: malattia ad andamento prolungato con scarsa tendenza alla guarigione.

MALATTIA IMPROVVISA: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'Assicurato.

MALATTIA PREESISTENTE: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti che siano note e/o diagnosticate all'Assicurato alla data di sottoscrizione della polizza.

NOMENCLATORE: Mod. WSNMN02 Ed. 11/2012 l'elenco di interventi chirurgici classificati per tipologia e suddivisi per classi di indennizzo.

PARTI: Il Contraente e la Compagnia che sottoscrivono il contratto di assicurazione.

PREMIO: importo dovuto dal Contraente alla Compagnia.

PRESTAZIONI ASSICURATE: la somma che la Compagnia si impegna a pagare a termini di polizza, differenziata per ciascuna garanzia prestata, indicata nel Certificato di Assicurazione.

PRESCRIZIONE: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

PROGRAMMA ASSICURATIVO: insieme delle garanzie assicurative offerte dalla Compagnia.

RICOVERO: la degenza dell'Assicurato in Istituto di Cura, pubblico o privato, che comporti almeno un pernottamento.

SCADENZA: data in cui cessano gli effetti del contratto.

SFORZO: impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, che esorbitano per intensità dalle normali attività e dagli atti di forza lavorativi dell'Assicurato.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SUPPORTO DUREVOLE: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Compagnia e del Contraente, possa impiegarsi per il perfezionamento del contratto e la trasmissione delle comunicazioni ad esso inerenti.

La Compagnia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

I dati contenuti nella Nota Informativa sono stati aggiornati in data 02.11.2012.

MetLife Europe Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia

Il Rappresentante Legale Robert Constantin Gauci





Condizioni di Assicurazione

A. Condizioni Generali di Assicurazione

ART. 1 - BASE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è assunta dalla Compagnia in base alle dichiarazioni effettuate dal Contraente della cui veridicità si assume la responsabilità.

AVVERTENZA

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese e necessarie per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

ART. 2 - MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO PER L'ASSICURATO – DECORRENZA

Il Contratto viene concluso con modalità di collocamento a distanza tramite Home Banking.

Terminata positivamente la fase della preventivazione, il Contraente potrà ricevere dalla Compagnia la documentazione precontrattuale e contrattuale comprensiva del Certificato di Assicurazione secondo i modi ed entro i termini previsti dal Regolamento Isvap n. 34/2010. Su richiesta del Contraente, la documentazione potrà essere inviata su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

Il Contraente è tenuto a firmare e rinviare alla Compagnia il Certificato di Assicurazione. Il contratto si intenderà comunque perfezionato anche qualora il Contraente non rinviasse il documento debitamente firmato.

Il contratto decorre dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza indicato nel Certificato di Assicurazione.

Il primo mese di assicurazione è gratuito.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA

La durata della Polizza, a partire dalla data di conclusione del contratto, è illimitata, fermi restando i limiti di età previsti dall'Art. 22. Tale durata è suddivisa in periodi di assicurazione ricorrenti determinati in base alla frequenza di pagamento del premio di assicurazione pagato in via anticipata dal Contraente, e può essere interrotta:

- dal Contraente ad ogni ricorrenza di pagamento del premio di assicurazione, restando inteso che la Polizza resterà attiva per il periodo per il quale è stato già corrisposto il premio;
- dalla Compagnia almeno 30 giorni prima di ogni ricorrenza annuale successiva alla data di conclusione del contratto.

L'assicurazione cessa alla prima ricorrenza di premio successiva alla data del sinistro mortale. In tal caso, non saranno richiesti i premi successivi riferibili all'annualità di polizza in corso al momento del verificarsi del sinistro. Qualora i premi indicati siano stati versati o erroneamente addebitati, la Compagnia si impegna a restituirli al lordo delle imposte.

ART. 4 -MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI

Qualora alla scadenza della rata il saldo del conto corrente non fosse sufficiente a coprire la rata di premio dovuta, Webank provvederà ad effettuare due ulteriori tentativi di prelievo a distanza di 7 giorni ciascuno. Ove anche il terzo tentativo di prelievo non andasse a buon fine, il pagamento potrà avvenire solo previa richiesta scritta da parte del Contraente che avrà cura di inviare detta richiesta scritta alla Compagnia, ferme le successive scadenze (art.1901 Codice Civile).

Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

ART. 5 - DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha diritto di recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del medesimo, inviando alla Compagnia MetLife Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia Via Andrea Vesalio 6 - 00161 Roma una lettera raccomandata A.R. oppure comunicando la propria volontà al numero verde 800.478.300. In tal caso, sarà restituito all'Assicurato il premio eventualmente già pagato, al lordo delle imposte di Legge.

Il Contraente potrà altresì recedere dal presente contratto ad ogni ricorrenza di pagamento del premio di assicurazione, inviando la relativa richiesta almeno 30 giorni prima della suddetta ricorrenza alla Compagnia MetLife Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia Via Andrea Vesalio 6 - 00161 Roma, una lettera raccomandata A.R., oppure comunicando la propria volontà al numero verde 800.478.300.

Il tal caso, i premi versati e maturati relativamente a periodi di assicurazione già conclusi o in corso al momento della richiesta di recesso dal contratto resteranno acquisiti dalla Compagnia.

In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente, questi dovrà corrispondere alla Compagnia, oltre alle rate di premio giunte a scadenza e rimaste insoddisfatte, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso, sino al momento in cui si è verificata la causa che ha dato motivo alla risoluzione.

ART. 6 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ

Ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile, le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, al momento della sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato di cose, sono causa di annullamento del contratto ove l'Assicurato abbia agito con dolo o colpa grave, ai sensi e per gli affetti dell'art. 1892 del Codice.

Se l'Assicurato ha agito senza dolo o colpa grave, la Compagnia potrà esercitare il diritto di recesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 del Codice Civile.

Il contratto di assicurazione è nullo, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1895 del Codice Civile, quando il rischio assicurato non sia mai esistito o abbia cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

ART. 7 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Non sono considerate causa di aggravamento del rischio le variazioni della professione degli Assicurati e del loro stato di salute.

Resta fermo che la copertura non opera a favore di quei soggetti dichiarati "non assicurabili" ai sensi dell'Art. 24 delle Condizioni di Assicurazione ed è da considerarsi immediatamente sospesa qualora le condizioni di non assicurabilità siano presenti al momento della sottoscrizione o insorgano successivamente alla data di conclusione del contratto.





ART. 8 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

La disciplina di cui all'art. 1897 del Codice civile, in materia di diminuzione del rischio, non trova applicazione con riferimento al presente Contratto, trattandosi di contratto assicurativo a premio e somme assicurate costanti per l'intera durata.

ART. 9 - ONERI FISCALI

Sono a carico del Contraente tutte le imposte, tasse e gli altri oneri presenti e futuri dipendenti per legge dal Contratto.

ART. 10 - LIMITI TERRITORIALI

Il contratto assicura la copertura in relazione agli eventi verificatisi in qualsiasi località del mondo.

Resta convenuto che l'assicurazione si intende valida a favore dell'Assicurato indicato nel Certificato di Assicurazione, purché residente nel territorio della Repubblica Italiana.

ART. 11 - RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia:

AMetLife Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Reclami - Via Andrea Vesalio 6 - 00161 Roma Tel. 06.492161 - Fax 06.49216300 Indirizzo e-mail: reclami@metlife.it

La Compagnia gestisce il reclamo dandovi riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi al seguente Istituto:

ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Impresa e dei dati specificati all'art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:

- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali la Compagnia non ha
 dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del
 rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione,
 della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto).

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell'ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'Isvap o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito Internet http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index_en.htm, chiedendo l'attivazione della procedura FIN - NET.

Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l'Autorità Giudiziaria.

ART. 12 – RICHIESTE DI INFORMAZIONI

La Compagnia fornisce riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazioni presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo entro 20 gg. dalla ricezione della richiesta. Le richieste devono essere inoltrate per iscritto alla Compagnia:

MetLife Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia Via Andrea Vesalio 6 - 00161 Roma Tel. 06.492161 - Fax 06.49216300

oppure

attraverso il sito web all'indirizzo www.metlife.it cliccando su Assistenza Clienti.

Al fine di ottemperare al meglio alle procedure interne di riscontro, il Contraente o gli aventi diritto dovranno inserire sul plico la seguente indicazione: "Oggetto: Richiesta di informazioni".

ART. 13 - PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'Art. 2952 comma 1 del Codice civile il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalla singole scadenze. Ai sensi del comma 2, gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa al presente contratto è esclusivamente competente, a scelta dell'Assicurato o degli aventi diritto, l'Autorità Giudiziaria del loro luogo di residenza o di domicilio.

ART. 15 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Fatto salvo quanto previsto agli Artt. 7, 13, 14 delle Condizioni di Assicurazione tutte le comunicazioni previste dal contratto e dalla Legge, perché siano valide, devono essere fatte con lettera Raccomandata A.R. alla sede della Direzione Generale della Compagnia MetLife Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Andrea Vesalio 6 - 00161 Roma o al Contraente. Per la determinazione della data di invio, fa fede il timbro postale dell'ufficio dal quale la lettera raccomandata è stata spedita.





ART. 16 - MODIFICHE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FASCICOLO INFORMATIVO

La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente un'apposita appendice integrativa, nel caso in cui si renda necessario aggiornare le informazioni contenute nel Fascicolo Informativo o nel Certificato di Assicurazione.

La Compagnia comunica per iscritto al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo anche dovute a modifiche delle norme di interesse, successive alla conclusione del contratto.

La Compagnia si impegna a pubblicare sul proprio sito internet www.metlife.it gli aggiornamenti relativi alle informazioni contenute nel presente Fascicolo informativo, non derivanti da innovazioni normative. Per effetto della pubblicazione, i suddetti aggiornamenti si reputano conosciuti dai contraenti e/o assicurati, senza obbligo di alcuna altra comunicazione.

ART. 17 - PROVA DEL CONTRATTO E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono determinati esclusivamente dal presente Contratto e relative Appendici. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le vigenti disposizioni di Legge.

ART. 18 - ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI INFORTUNI

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di dare comunicazione per iscritto alla Compagnia dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In nessun caso sarà possibile sottoscrivere per la stessa persona più di una Polizza "Wecare Salute per me" o ""Wecare Salute per noi". Qualora tale eventualità dovesse verificarsi la Compagnia considererà valida esclusivamente la polizza sottoscritta con la data di decorrenza più remota.

Su richiesta del Contraente, la Compagnia restituirà, al netto delle imposte, i premi incassati in relazione alle altre polizze stipulate indebitamente.

La disposizione indicata nel secondo comma dell'articolo non si applica nel caso in cui l'Assicurato dovesse risultare coperto per il medesimo rischio nella condizione di aderente ad una polizza collettiva.

ART. 19 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Compagnia rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa previsto dall'art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

B. Condizioni particolari dell'assicurazione

ART. 20 - MODALITÀ ASSUNTIVE

Resta fermo che la copertura non opera a favore di quei soggetti dichiarati "non assicurabili" ai sensi degli Artt. 22 e 24 ed è da considerare immediatamente sospesa qualora le condizioni di non assicurabilità insorgano successivamente alla data di conclusione del contratto

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

ART. 21 - TERMINI DI CARENZA

Le garanzie previste dal presente contratto si intendono operanti:

- dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza, per gli interventi conseguenti ad infortunio;
- dalle ore 24.00 del 90° giorno successivo alla data di decorrenza, per gli interventi conseguenti a malattia improvvisa.

Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza riguardante il medesimo Assicurato e identiche garanzie, gli anzidetti termini di carenza si intendono non applicabili per le somme già assicurate.

ART. 22 - LIMITI DI ETÀ

Sono assicurabili tutte le persone fisiche che alla data di sottoscrizione del contratto abbiano un'età compresa tra 18 e 64 anni non compiuti. Per le persone già assicurate, il contratto cessa alla ricorrenza annuale immediatamente successiva la compimento del 65° anno di età. La cessazione della copertura sarà comunicata dalla Compagnia al Contraente con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro 90 giorni prima della ricorrenza della rata di premio successiva.

Resta fermo che la Compagnia non è tenuta a liquidare i sinistri verificatisi successivamente a tale comunicazione e che restituirà i premi erroneamente corrisposti dal Contraente, oltre il periodo indicato nel comma che precede.

ART. 23 - PATOLOGIE PREESISTENTI

L'assicurazione non è operante per gli interventi riconducibili a infortuni, malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici preesistenti alla data di decorrenza del contratto intendendosi per tali quelli per i quali l'Assicurato:

- sia stato visitato e/o curato da un medico;
- abbia assunto terapia farmacologica;
- abbia eseguito accertamenti diagnostici.

ART. 24 - PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione del pregresso o attuale stato di salute, le persone che:

- siano o siano state affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sindromi
 organico cerebrali, forme maniaco-depressive, stati paranoici;
- siano portatrici di invalidità permanente di grado pari o superiore ai 2/3 della capacità generica, riconosciuta dall'INPS
 o da altro Ente previdenziale pubblico.

Al ricorrere di una delle condizioni di non assicurabilità sopra indicate, sia essa preesistente o sopravvenuta in corso di rapporto contrattuale, ogni copertura di polizza dovrà intendersi inefficace, a prescindere dalla circostanza che tale causa di inassicurabilità fosse stata eventualmente dichiarata al momento dell'assunzione del rischio e ciò nonostante il rischio fosse stato erroneamente assunto.





Nel caso in cui la causa di inassicurabilità fosse preesistente all'assunzione del rischio ed ignota all'Assicurato, il premio assicurativo non goduto sarà restituito.

Nell'ipotesi di cause di inassicurabilità sopravvenute, l'inefficacia decorrerà dalla data in cui la condizione è divenuta nota o è stata diagnosticata ed al Contraente spetterà il rimborso della quota parte di premio non goduta.

Nessun sinistro potrà essere indennizzato ad un Assicurato per il quale sussista una causa di inassicurabilità, fatta eccezione per i sinistri eventualmente verificatisi prima della sopravvenienza di una condizione di non assicurabilità in corso di contratto.

ART. 25 - ESCLUSIONI

Fermo quanto disposto all'Art.24, sono esclusi dall'assicurazione le prestazioni previste in polizza subite a seguito di:

- partecipazione a guerra, insurrezione generale, occupazione militare ed invasione (tale esclusione opera dopo il 14° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, etc.);
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a tumulti popolari, sommosse, delitti violenti in genere;
- abuso di psicofarmaci ed uso di sostanze stupefacenti ed allucinogene non assunte a scopo terapeutico;
- ubriachezza accertata;
- suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo;
- tutte le conseguenze, dirette o indirette, risultanti da un infortunio o da una malattia antecedente alla data di decorrenza della polizza:
- uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;
- uso di deltaplani, ultraleggeri, parapendii, e sport aerei in genere;
- pratica, a qualunque titolo, di sport quali paracadutismo, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), arti marziali in genere, atletica pesante, automobilismo, bob, canoa fluviale, football americano, guidoslitta, hockey a rotelle, hockey su ghiaccio, lotta nelle sue varie forme, motociclismo, motonautica, pugilato, rugby, sati dal trampolino con sci o idrosci, sci, alpinismo, speleologia, sport subaquei con immersioni con autorespiratore;
- partecipazione in qualità di tesserato, sotto l'egida delle relative Federazioni Sportive, a corse, gare e relativi allenamenti di sport quali baseball, calcio, calcio a cinque (e simili), ciclismo, equitazione, pallacanetro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, sci e sci nautico:
- pratica di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria.

Sono inoltre esclusi gli interventi:

- di chirurgia plastica o estetica, anche quando conseguenza di un infortunio o malattia;
- finalizzati alla fecondazione o infertilità;
- maternità, gravidanza, aborto;
- per la donazione di organi o tessuti;
- per l'eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza;
- di chirurgia rifrattiva;
- di chirurgia dentale, anche quando conseguenza di un infortunio o malattia;
- correlati alla sindrome da immunodeficienza acquisita;
- correlati a malattie mentali;
- per la riduzione dell'obesità;
- connessi a trattamenti di dialisi.

c. Garanzie

ART. 26 - DETERMINAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

La Compagnia garantisce all'Assicurato:

- in caso di intervento chirurgico reso necessario da infortunio o malattia improvvisa, un indennizzo determinato in misura fissa e forfettaria in base alla classe di appartenenza dell'intervento subito, come specificato nel "Nomenclatore degli Interventi Chirugici";
- una diaria per ogni giorno di ricovero dell'Assicurato in un Istituto di Cura, reso necessario da infortunio;
- una diaria per ogni giorno in cui l'Assicurato, a seguito di infortunio, sia portatore di ingessatura o di tutore immobilizzante.

SOMME ASSICURATE									
	CLASSE DI INTERVENTO								
INTERVENTI CHIRURGICI	1	2	3	4	5	6	7		
	€ 300	€ 900	€ 1.500	€ 3.000	€ 4.500	€ 6.000	€ 7.500		
DIARIA DA RICOVERO	€100								
DIARIA DA GESSO	€ 50								





ART. 27 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO DOVUTO PER INTERVENTO CHIRURGICO

L'ammontare dell'indennizzo è prestabilito in misura fissa e forfettaria per tipologia di intervento chirurgico il cui elenco è riportato nel "Nomenclatore degli Interventi Chirugici". Pertanto, individuata la tipologia a cui appartiene l'intervento, l'indennizzo sarà pari a quello previsto per la corrispondente classe.

ART. 28 - INDENNIZZO PER INTERVENTO CHIRURGICO

L'assicurazione è prestata a condizione che l'intervento cui l'Assicurato è stato sottoposto:

- sia ricompreso tra quelli elencati nel "Nomenclatore degli Interventi Chirurgici";
- sia prescritto come necessario da un medico;
- richieda la presenza di un medico anestesista durante l'atto operatorio;
- richieda un atto medico perseguibile attraverso la cruentazione dei tessuti;
- sia effettuato in un Istituto di Cura regolarmente autorizzato al ricovero in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità;
- comporti almeno un pernottamento dell'Assicurato in regime di ricovero ordinario;
- venga effettuato in Italia o all'estero qualora l'Assicurato si trovi in viaggio fuori dal paese per un massimo di 60 giorni.

La Compagnia garantisce il pagamento dell'indennizzo forfettario corrispondente alla classe di appartenenza dell'intervento chirurgico, in base alle seguenti modalità:

- in caso di intervento presso Istituto di Cura pubblico o privato, il 100% dell'importo;
- in caso di più interventi effettuati durante lo stesso ricovero, la Compagnia corrisponde solo l'importo relativo all'intervento con la classe più elevata fra quelli eseguiti;
- in caso di più interventi distanti fra loro meno di 30 giorni, la Compagnia corrisponde l'importo che risulti minore tra la somma degli indennizzi dovuti per i singoli interventi e il 150% dell'indennizzo previsto per l'intervento con la classe più elevata fra quelli eseguiti.

ART. 29 - DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFORTUNIO

La Compagnia riconosce all'Assicurato una diaria per ogni giorno di ricovero in un Istituto di Cura reso necessario a seguito di infortunio. Ai fini del computo della diaria non potrà tenersi conto del giorno di ingresso e del giorno di dimissione; pertanto saranno computati i soli pernottamenti e non saranno considerati indennizzabili i ricoveri con sole degenze diurne in regime di day hospital. Il limite massimo di indennizzo della presente garanzia, indipendentemente dal numero degli eventi occorsi, non potrà essere superiore a € 1.500,00 per annualità assicurativa.

L'indennizzo per diaria da ricovero non è cumulabile con quella per diara da ingessatura.

ART. 30 - DIARIA DA GESSO A SEGUITO DI INFORTUNIO

Se, in conseguenza di infortunio comportante una frattura, l'Assicurato sia portatore di ingessatura o di tutore immobilizzante la Compagnia corrisponderà l'indennità dal giorno dell'applicazione fino alla rimozione dell'ingessatura.

Il limite massimo di indennizzo della presente garanzia, indipendentemente dal numero degli eventi occorsi, non potrà essere superiore a € 750,00 per annualità assicurativa. La diaria viene liquidata a seguito della presentazione dei certificati medici attestanti l'avvenuta applicazione e rimozione del gesso o del tutore immobilizzante e dell'esame radiografico attestante la frattura. L'indennizzo per diaria da ricovero non è cumulabile con quella per diara da ingessatura.

D. Norme relative ai sinistri

ART. 31 - DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI

In caso di sinistro, la denuncia, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, deve essere fatta per iscritto entro 60 giorni dall'evento o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, utilizzando l'apposito Modulo di Denuncia Sinistro predisposto dalla Compagnia, corredato della documentazione indicata nella Guida alla compilazione del modulo in funzione del tipo di indennizzo richiesto.

E' considerata come data di denuncia sinistro la data di spedizione della denuncia attestata dal timbro dell'Ufficio Postale.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione, oltre a quella riportata nella Guida alla compilazione del modulo.

L'Assicurato deve acconsentire a qualsiasi indagine e accertamento che la Compagnia ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

ART. 32 - COLLEGIO MEDICO

Fatta salva la facoltà dell'Assicurato di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, in caso di controversie mediche sulla natura dell'evento o sulla misura dell'indennità da corrispondere all'Assicurato, nonché sui criteri di liquidazione contrattualmente stabiliti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà.





Condizioni di Assicurazione, Pagina 6 di 6



E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'indennizzabilità dell'evento ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

AVVERTENZA

Le Parti conservano in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

I dati contenuti nelle Condizioni di Assicurazione sono stati aggiornati in data 02.11.2012.





INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 D. LGS. N. 196/2003)

Gentile Cliente.

La informiamo che i Suoi dati personali acquisiti direttamente da Lei o tramite terzi¹, anche successivamente nel corso del rapporto con Lei instaurato, saranno utilizzati dalla Nostra Società, MetLife Europe Limited (titolare del trattamento) al solo fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti². A tali scopi Lei potrebbe fornire alla Nostra Società eventuali dati sensibili³ (come, ad esempio, le informazioni riportate in questionari sanitari o certificati medici, cartelle cliniche) indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all'instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all'esecuzione delle prestazioni richieste (es.: la liquidazione di un eventuale sinistro). Il conferimento dei Suoi dati risulta pertanto necessario per il perseguimento delle suddette finalità. Senza di essi non saremmo infatti in grado di fornirLe correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti. I Suoi dati saranno utilizzati, nell'ambito delle Nostre strutture, solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione, anche con l'ausilio di strumenti elettronici e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena richiamate. Alcuni Suoi dati potranno essere comunicati a: (i) società del Nostro gruppo e a società di Nostra fiducia, che svolgono per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione e che utilizzeranno i Suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento⁴, nonché (ii) ad enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge o di contratto5. L'elenco completo ed aggiornato di tali soggetti è disponibile sul sito internet: www.metlife.it.Taluni Suoi dati potrebbero inoltre essere comunicati a società del Nostro gruppo situate in Paesi appartenenti all'Unione Europea e negli U.S.A⁶ qualora ciò risulti strettamente necessario per particolari esigenze connesse alla elaborazione di specifiche statistiche in relazione ai rischi assicurati, alla gestione dei premi e delle liquidazioni dei sinistri. La invitiamo pertanto a rilasciare alla Nostra Società, con la sottoscrizione della clausola posta nel Modulo di adesione al Programma Assicurativo, il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresi i dati sensibili da Lei eventualmente forniti, ai fini della gestione del Suo rapporto di assicurazione e dello svolgimento delle attività connesse, nei limiti e con le modalità sopra indicate. In ogni momento, Lei potrà consultare i Suoi dati ed eventualmente chiederne l'eventuale aggiornamento, rettifica, integrazione od opporsi al loro trattamento (ed esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003) rivolgendosi al Responsabile del Dipartimento della linea individuali, in qualità di responsabile del trattamento dei Suoi dati, presso MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia, Via A. Vesalio n. 6, 00161 Roma, tel. 06/492161, fax 06/49216300, e-mail sede.roma@metlife.it.

NOTE

- 1 Come, ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come assicurato o beneficiario stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni compreriali
- 2 Stipulazione ed esecuzione di contratti di assicurazione, raccolta premi, liquidazione sinistri, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio a difesa dei diritti dell'assicuratore, adempimento degli specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
- 3 Per dato sensibile s'intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. 196/2003).
- 4 In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia, società di servizio cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione.

 5 ANIA, ISVAP, Central Bank of Ireland Ministero dell'Industria e dell'Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni.
- 6 Precisamente alla società di riassicurazione ed alla capogruppo Metropolitan Life Insurance Inc. (MetLife), cui la Nostra società è tenuta a trasmettere un rapporto relativo ai sinistri di particolare entità.



Mod. WSMCS02 Ed. 11/2012



Certificato di Assicurazione

Wecare Salute per me

Numero di polizza			_									
DATI DEL CONTRAENTE												
Cognome Nome				Codice Fiscale								
Sesso: □M □F Data d	i nascita	Comune o	Comune di nascita (o Stato estero)				Professione					
Indirizzo		CAP			Città Prov.							
		Cellulare	Hulara									
N. di telefono		Centilare					E-mail					
CARATTERISTICHE CONTRATTU	ALI											
Garanzie e capitali assicurati:		INTERVENTI	CHIDIIDGICI		1	2	3	4	5	6	7	
		(per classe d			€ 300	€ 900	€ 1.500	€ 3.000	€ 4.500	€ 6.000	€ 7.500	
		DIARIA DA RICOVERO			€ 100							
	DIARIA D	DIARIA DA GESSO				€ 50						
Decorrenza: dalle ore 24 del			Data di scader	nza: _								
Frazionamento:		F	Premio:									
INFORMAZIONI IMPORTANTI												
concernenti i rischi assicurati e d Le dichiarazioni non veritiere, prestazione. L'Assicurato ha facoltà di eserci L'Assicurato dichiara di aver rio mativo Mod. WSMFN02 Ed. 11/	inesatte o tare il dirit cevuto e p 2012 conte	reticenti rese da to di recesso ent preso visione, pri penente la Nota Ir	all'Assicurato ro 30 giorni c ma dell'adesi nformativa co	per la data dalla data one, de mprensi	conclusi a di con lla docu iva del (one del iclusione imentazio Glossario	contratto del contra one preco e le Condi	possono (tto. ntrattuale zioni di <i>A</i>	comprome e nonchè Assicurazio	ettere il d del Fascic one, con p	olo Infor	
riguardo agli articoli concernen												
		Data			Fii	rma						
Luogo DICHIARAZIONI DELL'ASSICURA L'Assicurato conferma, sotto la	propria res	sponsabilità:	icurativo		Fi	rma						
Luogo DICHIARAZIONI DELL'ASSICURA	propria res me banking k a conser e informaz ssione dell n potrà so k ad adde ta per una	sponsabilità: g al prodotto ass vare su supporto zioni necessarie a a documentazior ttoscrivere più di bitare l'importo o a polizza malattia	durevole l'ac lla verifica su ne la modalità una polizza del premio se n da altre com	ill'adegu à via ["Wecare condo le npagnie;	al contr latezza □ e-mai e Salute e modal	atto; del contr il [per me" ità indica	l posta; ; ite nelle Co	ondizioni				
Luogo DICHIARAZIONI DELL'ASSICURA L'Assicurato conferma, sotto la di aver aderito tramite hor di aver autorizzato Weban di aver fornito a Webank l di aver scelto per la trasmi di essere informato che no di aver autorizzato Weban di non aver ricevuto disdet	propria res me banking k a conser e informaz ssione dell n potrà so k ad adde ta per una	sponsabilità: g al prodotto ass vare su supporto zioni necessarie a a documentazior ttoscrivere più di bitare l'importo o a polizza malattia	durevole l'ac lla verifica su ne la modalità una polizza del premio se n da altre com	ill'adegu à via ["Wecare condo le npagnie;	al contr latezza □ e-mai e Salute e modal hirurgic	atto; del contr il [per me" ità indica	l posta; ; ite nelle Co	ondizioni				

L'Assicurato conferma di aver fornito a MetLife Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia il consenso al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le finalià, secondo le modalità e mediante i soggetti indicati nell'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali, ai sensi della normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003).

Luogo	Data	Firma
Il Contraente	MetLife E	urope Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia

MetLife Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia Il Rappresentante Legale - Robert Constantin Gauci



